

Protocollo del 18/09/2013

Pescara,

0106723/CPE

**Aeroporto dei Parchi**  
**Soc. XPRESS**  
[qaq@xpress.it](mailto:qaq@xpress.it)  
[musarella@xpress.it](mailto:musarella@xpress.it)

**Prefettura dell'Aquila**  
Ufficio territoriale del Governo  
e-mail: [protocollo.prefaq@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefaq@pec.interno.it)  
Prefetto  
Dott. Francesco Alecci

**Questura di L'Aquila**  
Fax: 0862/430777  
Questore  
Dott. Giovanni Pinto  
e-mail [gab.quest.aq@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.aq@pecps.poliziadistato.it)

**Comune di L'Aquila**  
**Sindaco**  
E-mail [sindaco@comune.laquila.it](mailto:sindaco@comune.laquila.it)

**Comune di L'Aquila**  
**Settore Sviluppo aeroportuale**  
Ing. Lucio Nardis – Dirigente  
Ing. Mario Corridore – Responsabile  
Assessore di riferimento per Aeroporto  
Dott.ssa Emanuela Iorio  
e-mail [suap.comune.laquila@pec.it](mailto:suap.comune.laquila@pec.it)

**Regione Abruzzo**  
Presidenza Giunta Regionale d'Abruzzo  
Via Leonardo da Vinci Pal. Silone  
67100 L'Aquila  
pec: [urp@pec.regione.abruzzo.it](mailto:urp@pec.regione.abruzzo.it)  
e mail: [presidenza@regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@regione.abruzzo.it)

**Provincia dell'Aquila**  
Segreteria del Presidente  
Via Monte Cagno, n.3  
67100 L'Aquila  
e mail: [segreteriagenerale@provincia.laquila.it](mailto:segreteriagenerale@provincia.laquila.it)

**Agenzia Dogane**  
**Ufficio delle dogane L'Aquila**  
e-mail [dogane.laquila@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane.laquila@pce.agenziadogane.it)  
Direttore- Dott.ssa Francesca Romani

**Agenzia Dogane**  
Direzione interregionale per Lazio e Abruzzo - Roma  
E-mail [did.lazioabruzzo.segreteria@agenziadogane.it](mailto:did.lazioabruzzo.segreteria@agenziadogane.it)  
Direttore - Ing. Roberta de Robertis





**Comando Provinciale GdF**  
67100 - L'Aquila (AQ)  
Fax: 0862/3496855  
e-mail [aq0540000p@pec.gdf.it](mailto:aq0540000p@pec.gdf.it)  
Comandante - Col. Giovanni Domenico Castrignanò  
Capitano Luca Russo  
e-mail [russo.luca@gdf.it](mailto:russo.luca@gdf.it)

**Comando Provinciale Carabinieri di L'Aquila**  
E-mail [provaqcdo@carabinieri.it](mailto:provaqcdo@carabinieri.it)  
Comandante - Col. Savino Guarino

**Azienda USL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila**  
**Centrale Operativa Prov. 118**  
[ginobianchi2005@alice.it](mailto:ginobianchi2005@alice.it)  
[maurotursini@hotmail.com](mailto:maurotursini@hotmail.com)

**Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento Vigili del Fuoco**  
**Servizio Ispettivo per l'Italia Centrale**  
**e della Sardegna - Roma**  
Fax 06/716362605  
[l.calabria@virgilio.it](mailto:l.calabria@virgilio.it)

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila**  
Fax:0862/319100  
e-mail [com.laquila@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.laquila@cert.vigilfuoco.it)  
Comandante  
Ing. Vincenzo Ciani

**Professional Service (Personale Antincendio)**

[maurizio.ardingo@professionalservice.info](mailto:maurizio.ardingo@professionalservice.info)

**INAER Aviation Italia Spa**  
Riccardo Orlando  
Security Manager Italia  
E-mail [riccardo.orlando@inaer.it](mailto:riccardo.orlando@inaer.it)

**Sunrise Aviation**  
[info@sunriseaviation.eu](mailto:info@sunriseaviation.eu)  
Riferimento Martina Silveri

**Istituto di Vigilanza**  
**AQUILA SRL**  
Riferimento Cristiano Padovani  
E-mail [c\\_padovani@msn.com](mailto:c_padovani@msn.com)

**ENAC**

Team di Certificazione  
Aeroporto dei Parchi "Giuliana Tamburro"  
Preturo L'Aquila

e,p.c. Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti

Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti

Direzione Centrale Spazio Aereo

Direzione Centrale Attività Aeronautiche



Oggetto: Aeroporto dei Parchi "Giuliana Tamburro" Preturo - L'Aquila  
Trasmissione Ordinanza n. 12/2013 – Norme e procedure per l'accesso  
nelle aree aeroportuali.

Si trasmette, in allegato, l'Ordinanza n. 12 del 18 settembre 2013 relativa alle Norme e  
procedure per l'accesso nell'Aeroporto dei Parchi – L'Aquila.

Il Direttore  
Dott.ssa Silvia Ceccarelli  



Mcc/

ORDINANZA 12/2013

**NORME E PROCEDURE PER L'ACCESSO NELLE AREE AEROPORTUALI**

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Ancona-Pescara

- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 687, 705, 718, 1174, 1175, 1231 e 1235;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 300/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il Regolamento (CE) n. 2320/2002;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 185/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTO il D.M. (Trasporti) 21 luglio 2009 che individua l'ENAC quale Appropriata Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'Aviazione Civile;
- VISTA la Decisione della Commissione (C 2010) n. 774 del 13 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'Aviazione Civile contenente le informazioni di cui all'art. 18 lett. a) del Regolamento (CE) n. 300/2008
- VISTA la Disposizione n. 11/DG del 19 marzo 2012 del Direttore Generale dell'ENAC che approva e rende esecutivo nonché immediatamente applicabile il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 1 del 24 febbraio 2012;
- VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 1 del 24 febbraio 2012;

- 
- VISTA la necessità di adeguare le norme e le procedure di accesso nelle aree aeroportuali in vigore presso l'aeroporto dei Parchi "Giuliana Tamburro" di L'Aquila al mutato quadro normativo;
- SENTITO il Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 22 luglio 2013.

## **ORDINA**

### **SEZIONE I – ASPETTI GENERALI**

#### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto dei Parchi – "Giuliana Tamburro" - di L'Aquila.

#### **Art. 2 Definizioni**

*"Area di Manovra"*: la parte di aeroporto destinata esclusivamente al decollo, all'atterraggio ed al rullaggio dei velivoli. Sono esclusi i piazzali di sosta destinati agli aeromobili.

*"Area di Movimento"*: la parte di aeroporto destinata al decollo, all'atterraggio ed al movimento al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra e i piazzali.

*"Area Lato Citta' (land side)"*: area dell'Aeroporto che non comprende l'air side e che include tutte le altre aree regolamentate in accordo alla presente Ordinanza;

*"Area Lato Volo (air side)"*: area di movimento dell'Aeroporto, aerostazione e fabbricati il cui accesso è controllato.

*"Area Sterile"*: Area lato volo di un aeroporto (air side), il cui accesso oltre ad essere controllato è soggetto ad ulteriori misure di sicurezza.

*"Articoli Proibiti"*: armi, esplosivi od altri dispositivi, articoli o sostanze pericolosi che possono essere utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita che metta in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile;

*"Autorità Competente"*: per tutti i punti del Regolamento 300/2008 e del Regolamento 185/2010 dove è indicato il termine "Autorità Competente" è da intendersi riferirsi all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile così come previsto dal DM 21/07/2009;

*"Aviazione Generale"*: comprende tutte le attività di volo diverse dal trasporto pubblico di linea (es. i servizi di lavoro aereo, scuola di pilotaggio, turismo ed affari, etc.).

*"Controllo dei precedenti personali (background check)"*: controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad accedere alle aree sterili senza scorta;



"Operatore": persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in operazioni di trasporto aereo;

"Parte Critica": almeno tutte le parti di un aeroporto alle quali i passeggeri in partenza già sottoposti a controllo hanno accesso; nonché le parti attraverso le quali può transitare il bagaglio da stiva in partenza già sottoposto a controllo o nelle quali può essere conservato, a meno che si tratti di bagaglio protetto ai fini della sicurezza. Sono considerati parti di un aeroporto un aeromobile, bus, carrello dei bagagli o altro mezzo di trasporto, o una passerella telescopica;

"Piazzale per la Sosta degli Aeromobili (APRON)": l'area delimitata dell'aeroporto destinata alla sosta per l'imbarco e lo sbarco, per il rifornimento, la sosta e la manutenzione.

"Soggetto": persona, organizzazione o impresa diversa da un operatore;

"Spazi Doganali": le aree ed i locali dell'aeroporto sui quali la Dogana effettua la vigilanza ed il controllo per gli scopi istituzionali della stessa, di concerto con la Guardia di Finanza.

"Tesserino Aeroportuale": titolo che consente l'accesso alle aree sterili, per persone e automezzi, di breve o lungo termine.

"Varchi di Sicurezza (Varco Doganale)": varco per l'accesso pedonale in area sterile presso l'aerostazione; detti varchi, previo controllo di sicurezza, consentono l'accesso nell'area sterile.

"Veicoli di Servizio": I veicoli appartenenti agli Enti pubblici ed a privati che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto, funzioni connesse con l'attività aerea.

### **Art. 3**

#### **Aree sterili - Parti critiche- Aree Delimitate**

1. Nell'aeroporto sono da considerarsi aree sterili tutta la parte airside (ad es. i piazzali aa/mm, raccordi, pista, le sale passeggeri in partenza, ecc.).
2. Nell'aeroporto le parti critiche coincidono con le aree sterili (All 1).

### **Art. 4**

#### **Posti di controllo**

1. I posti di controllo di sicurezza, quando non operativi, devono essere protetti con barriere fisiche in modo da impedire l'accesso non autorizzato in entrambi i sensi.



## SEZIONE II – TESSERINI D'INGRESSO E LASCIAPASSARE VEICOLI

### Art. 5

#### **Accesso alle aree sterili e critiche aeroportuali Motivo legittimo riferito alle persone**

1. Per poter accedere alle aree sterili e critiche dell'Aeroporto dei Parchi - Giuliana Tamburro - di L'Aquila le persone devono avere un *motivo legittimo*. Per *motivo legittimo* s'intende viaggio, lavoro, formazione e informazione/educazione come di seguito specificato:
  - a) il **viaggio** è associato all'imbarco, in qualità di passeggero, scorta o equipaggio, su un volo che è schedato nelle ore seguenti all'accesso;
  - b) il **lavoro** è qualsiasi attività che deve essere svolta all'interno delle aree ove la persona sta accedendo e nel periodo in cui accede (ad. esempio, servizi di emergenza, appaltatori, fornitori, ecc.);
  - c) la **formazione** è ogni attività formativa associata a compiti svolti o da svolgere all'interno delle aree una volta terminato il periodo formativo;
  - d) l'**informazione/educazione** è quell'attività atta a conseguire tutte quelle conoscenze delle attività aeronautiche per ragioni specifiche (ad esempio, coloro che producono normativa aeronautica). Sono escluse visite scolastiche di ogni ordine e grado e iniziative turistiche e similari.

### Art. 6

#### **Tesserini di ingresso in aeroporto (TIA) Tipologia e caratteristiche**

1. I tesserini di ingresso in aeroporto (TIA), firmati dal Direttore aeroportuale, sono predisposti e rilasciati dal Gestore Aeroportuale ed hanno validità massima quinquennale dalla data di emissione. Allo scadere del periodo di validità si potrà procedere al rinnovo previa riconsegna dei tesserini di ingresso in aeroporto (TIA) scaduti e alla verifica del mantenimento e/o sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del nuovo tesserino (All. 2).
2. I tesserini di ingresso in aeroporto sono contraddistinti dai colori ROSSO, VERDE, AZZURRO e GIALLO che consentono l'accesso esclusivamente nelle aree nelle quali il titolare esplica la propria attività lavorativa. Ad ogni colore corrispondono le aree come di seguito specificato:



Colore	Area di Accesso
ROSSO	Tutte le Aree (All.3)
VERDE	Lato volo esterno e accessi interni: aree sterili interne ed esterne limitatamente alla viabilità e ai piazzali di sosta aeromobili. Non consente l'accesso all'area di manovra e alla perimetrale.(All. 4)
AZZURRO	Lato volo interno: aree sterili interne comprese tra i posti di controllo e i gates di imbarco. Non consente l'accesso in nessuna area sterile esterna (viabilità e piazzali) (All. 5)
GIALLO	Aree non sterili (All. 6)

3. I tesserini di ingresso in aeroporto sono:
- prodotti in materiale plastico;
  - sul fronte è riportato il logo Enac, il logo che contraddistingue l'Aeroporto dei Parchi "Giuliana Tamburro" di L'Aquila, la foto del titolare, l'Ente o Società di appartenenza del titolare, le aree di accesso, l'eventuale indicazione della categoria di appartenenza per l'introduzione di articoli proibiti e l'eventuale indicazione di esenzione dai controlli di sicurezza, il numero della tessera, la data di scadenza e la firma del Direttore aeroportuale.
  - sul retro della tessera aeroportuale di riconoscimento sono riportati i dati identificativi del titolare e la data di emissione.

#### **Art. 7**

#### **Tesserini di accesso visitatore con scorta (TIV) Tipologia e caratteristiche**

1. I tesserini di accesso visitatore con scorta (TIV) sono predisposti e rilasciati dal Gestore Aeroportuale per un massimo di 7 giorni. Si potrà procedere a nuova emissione previa riconsegna dei tesserini di accesso visitatore con scorta (TIV) verificato il mantenimento e/o la sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del nuovo tesserino (All. 2).
2. I tesserini di accesso visitatore con scorta (TIV) sono contraddistinti dal colore BIANCO che sta ad indicare che l'accesso è consentito esclusivamente sotto la scorta effettuata da parte di titolare di tesserino di ingresso in aeroporto (TIA) e limitatamente alle aree a cui quest'ultimo è autorizzato ad accedere.
3. I tesserini di accesso visitatore con scorta (TIV) sono:
  - prodotti in materiale plastico;
  - sul fronte è riportato il logo ENAC, il logo della Società di Gestione, la dicitura VISITATORE, il numero della tessera .





**Art. 8**  
**Tesserini di ingresso in aeroporto (TIA)**  
**Modalità e requisiti per il rilascio/rinnovo**

1. La richiesta di rilascio/rinnovo del tesserino d'ingresso in aeroporto di cui al precedente articolo 6 deve essere effettuata dagli Operatori o dal Gestore Aeroportuale che intendono accreditare un proprio dipendente.
2. La richiesta, formulata con apposita istanza, deve essere inoltrata alla Società di Gestione Xpress Srl con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere:
  - a) il nominativo o la lista dei nominativi dei soggetti per i quali si chiede il tesserino;
  - b) i dati anagrafici di ogni soggetto interessato;
  - c) l'indicazione della tipologia di tessera richiesta (rossa, verde, azzurra, gialla);
  - d) l'indicazione del motivo legittimo, di cui al precedente art. 5 co. 1 lett. b).

Inoltre la richiesta deve essere corredata di:

- a) fotografia in formato digitale su fondo chiaro di ogni singolo soggetto interessato;
  - b) fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità di ogni singolo soggetto interessato;
  - c) eventuale copia del permesso di soggiorno;
  - d) fotocopia della documentazione attestante la frequenza ed il superamento di un corso formativo sulla security aeroportuale, secondo quanto previsto nel capitolo 11 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile;
  - e) eventuale richiesta di autorizzazione all'introduzione di articoli proibiti.
3. La Società di Gestione Xpress Srl, ricevuta la richiesta di emissione di tesserino di ingresso in aeroporto (TIA) e relativa documentazione, provvederà alla tempestiva acquisizione del Nulla Osta, rilasciato dalla Polizia a seguito di background check (controllo precedenti personali degli ultimi 5 anni), del pertinente Nulla Osta dell'Enac e alla successiva produzione e consegna del tesserino.
  4. I tesserini di ingresso in aeroporto (TIA) per gli Enti di Stato sono rilasciati a titolo gratuito.

**Art. 9**  
**Tesserini di accesso visitatore con scorta (TIV)**  
**Modalità e requisiti per il rilascio/rinnovo**

1. La richiesta di rilascio del tesserino di accesso visitatore con scorta (TIV) deve essere effettuata dagli Operatori, di base sull'Aeroporto dei Parchi - Giuliana Tamburro - di L'Aquila o dal Gestore Aeroportuale che intendono accreditare fornitori e/o soggetti terzi che hanno la necessità di accedere alle aree sterili e per un periodo fino ad un massimo di 7 giorni, rinnovabili per un massimo di tre volte salvo specifica autorizzazione da parte della D.A.



2. La richiesta, formulata con apposita istanza, deve essere inoltrata alla Società di Gestione Xpress Srl, di norma con anticipo di almeno 24 ore, e deve contenere:
  - a) gli eventuali dati identificativi del fornitore e/o del soggetto terzo (ragione sociale, indirizzo sede legale, CF e/o PI, ecc.);
  - b) il nominativo o la lista dei nominativi dei soggetti per i quali si chiede il permesso;
  - c) i dati anagrafici di ogni soggetto interessato;
  - d) nominativo del personale che effettua la scorta con l'indicazione del numero di tesserino di ingresso (TIA);
  - e) l'indicazione del motivo legittimo di accesso, di cui al precedente art. 5;
  - f) fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità di ogni singolo soggetto interessato;
  - g) eventuale richiesta di autorizzazione all'introduzione di articoli proibiti.
3. Il titolare del tesserino di accesso visitatore con scorta (TIV) dovrà essere costantemente scortato, per tutta la durata della sua permanenza nelle aree sterili, da personale dell'Operatore o del Gestore Aeroportuale che ha effettuato la richiesta e titolare di tesserino di ingresso in aeroporto (TIA) autorizzato all'effettuazione del servizio di scorta.
4. La Società di Gestione Xpress Srl, ricevuta la richiesta di emissione di tesserino di accesso visitatore con scorta (TIV) e relativa documentazione, provvederà alla successiva produzione dello stesso annotando su apposito registro i dati del soggetto titolare del tesserino, i dati del soggetto che effettua la scorta, il numero del tesserino, la data di emissione e di scadenza.
5. I tesserini di accesso visitatore con scorta (TIV) per gli Enti di Stato sono rilasciati a titolo gratuito.

#### **Art. 10**

#### **Accesso alle aree sterili e critiche aeroportuali Motivo legittimo riferito ai veicoli**

1. Per poter accedere alle aree sterili e critiche dell'Aeroporto dei Parchi "Giuliana Tamburro" di L'Aquila, tutti i veicoli devono avere un *motivo legittimo*. Per *motivo legittimo* s'intende il trasporto di persone (passeggeri, equipaggi, staff, ecc.), articoli, oggetti, merce per una delle ragioni di cui al precedente art.5, laddove il mancato uso del veicolo sarebbe di impedimento operativo al viaggio, alla conduzione delle attività lavorative, di formazione o di scorta di soggetti da accompagnare per motivi educativi/informativi.

#### **Art. 11**

#### **Lasciapassare veicoli Tipologia e caratteristiche**

1. Tutti i veicoli, per poter accedere e/o permanere nelle aree sterili dell'aeroporto, devono essere in possesso di apposito "Lasciapassare" permanente o temporaneo ( All 7).



2. Il Lasciapassare permanente è un lasciapassare rilasciato per i veicoli che operano stabilmente, compresi quelli degli Enti di Stato, con validità massima quinquennale.
3. Il Lasciapassare permanente, è predisposto ed emesso dalla Società di Gestione ed è rilasciato in favore di possessori di un titolo personale di accesso i quali, per motivi legittimi, devono accedere nelle aree sterili con il veicolo.
4. Il Lasciapassare temporaneo, è un lasciapassare rilasciato per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali viene richiesto, con validità massima di 7 giorni, rinnovabili.
5. Il Lasciapassare temporaneo è predisposto ed emesso dalla Società di Gestione ed è rilasciato in favore di possessori di un titolo personale di accesso, i quali, per motivi legittimi, devono accedere nelle aree sterili con il veicolo.
6. Il Lasciapassare, oltre che riportare la Società di appartenenza e i dati identificativi del veicolo e la data di scadenza, è contraddistinto da due colori a seconda delle aree interessate:

<b>Colore</b>	<b>Area di Accesso</b>
ROSSO	Tutte le Aree ( All. 8)
VERDE	Lato volo esterno esclusa area di manovra e perimetrale (All 9)

7. Il lasciapassare per veicolo è valido solo ed esclusivamente per il veicolo per il quale è stato rilasciato e solo per l'aeroporto dei Parchi "Giuliana Tamburro" di L'Aquila.

#### **Art. 12**

#### **Lasciapassare veicoli Modalità e requisiti per il rilascio/rinnovo**

1. La richiesta di rilascio/rinnovo del Lasciapassare per veicoli deve essere effettuata dagli Operatori, di base sull'aeroporto, o dal Gestore aeroportuale che intendono accreditare un proprio veicolo o un veicolo di servizio di un fornitore che ha la necessità di accedere in area sterile per motivi di servizio.
2. La richiesta, di norma con almeno 7 (sette) giorni di anticipo per i lasciapassare permanente e, di norma, almeno 24 ore prima per i lasciapassare temporanei e deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'Operatore e/o del Gestore Aeroportuale ovvero del fornitore (ragione sociale, indirizzo sede legale, CF e/o PI, ecc.);
  - b) i dati identificativi del veicolo (marca, modello, targa, telaio, ecc.);
  - c) copia del Libretto di circolazione e della polizza assicurativa, che per i veicoli che debbano interessare l'area di movimento e la perimetrale deve avere un massimale di almeno 5.000.000,00 di Euro;
  - d) i motivi per cui necessita di ingresso in area sterile;
  - e) l'indicazione della tipologia di lasciapassare richiesto.



3. La Società di Gestione , ricevuta la richiesta di emissione di lasciapassare e la relativa documentazione, provvederà alla successiva produzione e consegna dello stesso.

### SEZIONE III – MODALITA' DI ACCESSO

#### Art. 13

#### Accesso delle persone

1. Possono accedere, attraverso i posti di controllo e solo dopo aver effettuato i previsti controlli di sicurezza, alle aree sterili e critiche dell'aeroporto le seguenti categorie di persone:
  - a) passeggeri dei voli commerciali, sia in partenza che in arrivo e/o in transito, muniti di regolare biglietto di viaggio o documento equivalente;
  - b) passeggeri di aviazione generale, purché accompagnati dal pilota responsabile del volo o dal personale dell'handler;
  - c) funzionari del ruolo diplomatico/consolare del Ministero per gli Affari Esteri purché muniti di passaporto diplomatico in corso di validità o di tessera personale di riconoscimento rilasciata dal predetto Ministero;
  - d) personale appartenente alle missioni diplomatiche, alle organizzazioni internazionali e alle missioni speciali in Italia purché munito di passaporto diplomatico in corso di validità o di carta diplomatico/consolare rilasciata dal Ministero per gli Affari Esteri;
  - e) equipaggio, in servizio, in possesso del certificato di "Crew Member" e/o di idoneo titolo aeronautico in corso di validità;
  - f) personale ENAC in possesso della tessera personale di riconoscimento dotata di bordatura rossa, rilasciata dal Direttore Generale dell'ENAC, che attesta funzioni ispettive;
  - g) funzionari dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo, muniti di tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla medesima Agenzia;
  - h) personale delle Forze di Polizia che non presta servizio in aeroporto ma che, per compiti istituzionali, deve accedere all'interno di dette aree purché munito di tessera personale di riconoscimento e comunque solo dopo aver segnalato il passaggio al locale Posto di Polizia;
  - i) personale dipendente della Società di Gestione Xpress Srl, degli operatori di base sull'Aeroporto, degli Enti di Stato in servizio nell'Aeroporto, di ENAV SpA e delle sue Società controllate in servizio nell'Aeroporto, purché muniti di tesserino d'ingresso;
  - j) persone munite di tesserino di ingresso visitatore (TIV), purché scortati.

Le persone autorizzate ad interessare l'area di manovra dovranno essere munite di apposito apparato radio ricetrasmittente sintonizzato sulla frequenza 122,500 Mhz ed essere in contatto con la sala AFIU per ricevere le necessarie istruzioni/autorizzazioni.

2. Il personale appartenente alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della Legge 121/81, in servizio in aeroporto, che in base ai loro rispettivi regolamenti è obbligato al porto dell'arma di ordinanza è esentato dai controlli sulla persona. Resta fermo



l'obbligo di esibizione del tesserino d'ingresso in aeroporto (TIA) che dovrà riportare l'indicazione dell'esenzione.

3. Il personale dell'Agenzia delle Dogane, in servizio in aeroporto, è esentato dai controlli sulla persona ma ha l'obbligo di accesso alle aree sterili e critiche attraverso i posti di controllo. Resta fermo l'obbligo di esibizione del tesserino d'ingresso che dovrà riportare l'indicazione dell'esenzione.

#### **Art. 14 Accesso con scorta**

1. Le persone titolari di un tesserino di accesso visitatore con scorta (TIV) devono essere costantemente scortate.
2. La scorta deve essere fornita dal Gestore Aeroportuale o dall'Operatore nel cui interesse avviene l'ingresso.
3. Il personale che scorta deve essere titolare di un tesserino d'ingresso in aeroporto ed essere autorizzato ad effettuare la scorta.
4. il personale che scorta deve avere la o le persone scortate, fino ad un massimo di 5 (cinque) salvo specifica autorizzazione della D.A. , sotto diretto controllo visivo, ovvero, chiaramente visibile, non oscurato da alcun veicolo, oggetto, fabbricato, condizioni meteo e sufficientemente vicino per porre in essere interventi adeguati in caso di necessità.
5. Gli equipaggi, diversi da quelli titolari di tesserino d'ingresso in aeroporto (TIA), devono essere sempre e costantemente scortati ogni qualvolta si trovino in aree sterili diverse da:
  - a) aree dove possono sostare i passeggeri; nonché
  - b) nelle immediate vicinanze dell'aeromobile (approssimativamente 10 metri) con il quale sono arrivati o partiranno; nonché
  - c) aree destinate agli equipaggi.
6. La Direzione Aeroportuale dell'ENAC, coordinandosi con la Polizia di Frontiera ed il Gestore aeroportuale, può consentire l'accesso alle aree sterili e critiche ad autorità pubbliche direttamente con propri automezzi, con possibilità, ove previsto, di esenzione dai controlli di sicurezza. Le persone e gli automezzi autorizzati dovranno essere scortati dal personale delle Forze dell'Ordine in servizio in aeroporto e, ove necessario, in possesso di abilitazione alla guida nelle aree interne dell'aeroporto (ADC).
7. E' consentito, previo controllo di sicurezza, l'accesso di autoambulanze esterne che trasportano passeggeri, in partenza o in arrivo, in particolari condizioni fisiche con al seguito massimo 2 accompagnatori muniti di regolare carta di imbarco o documento equivalente. L'autoambulanza dovrà essere scortata da personale del Gestore Aeroportuale e/o personale CRI .



**Art. 15**  
**Accesso dei veicoli**

1. L'accesso in aeroporto tramite il posto di controllo del varco carrabile è consentito solo alle sotto elencate categorie di veicoli:
  - a) veicoli di servizio appartenenti alle Forze dell'Ordine in servizio presso l'Aeroporto dei Parchi "Giuliana Tamburro" di L'Aquila;
  - b) veicoli di servizio appartenenti alle Forze dell'Ordine e impiegati in operazioni di Polizia Giudiziaria, scorta, sicurezza o ordine pubblico secondo le indicazioni fornite dal locale posto di Polizia di Frontiera;
  - c) veicoli impiegati in operazioni di soccorso e antincendio;
  - d) veicoli di servizio appartenenti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
  - e) veicoli di servizio appartenenti alla Società Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) e/o a Società da essa controllate,
  - f) veicoli di servizio appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
  - g) veicoli di servizio appartenenti alla Società di Gestione Xpress Srl,
  - h) veicoli di servizio appartenenti agli Operatori di base sull'Aeroporto;
  - i) veicoli di servizio di fornitori, manutentori, per il tempo necessario all'espletamento dei loro compiti.
  
2. La circolazione veicolare nell'intera area aeroportuale deve svolgersi nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada nonché delle altre disposizioni emanate dall'ENAC.

**Art. 16**  
**Introduzione di articoli proibiti in area sterile**

1. In applicazione della vigente normativa in materia di Security, tutti coloro che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività e in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto (TIA) oppure di tesserino di accesso visitatore con scorta (TIV) hanno la necessità di introdurre nelle aree sterili dell'aeroporto oggetti rientranti in quelli che vengono definiti "proibiti" dal Regolamento (CE) n. 300/2008 e elencati dall'appendice 4C del Regolamento (CE) n. 185/2010, , devono attenersi a quanto descritto nella procedura elaborata e redatta in maniera particolareggiata dal Gestore Aeroportuale e inserita nel Programma per la Sicurezza dell'Aeroporto

**Art. 17**  
**Obblighi dei titolari di tesserini di ingresso**

1. Al fine di consentire al personale di controllo degli Enti di Stato di far rispettare quanto contenuto nella presente Ordinanza, è fatto obbligo a tutti i possessori di tesserino d'ingresso alle aree sterili dell'aeroporto di esporre il medesimo in maniera chiara e visibile sulla propria persona. I titolari sono altresì obbligati a esibire i propri documenti di riconoscimento a ogni richiesta del personale di controllo degli Enti di Stato.
2. Se per qualsiasi causa decadano i motivi, i presupposti e/o i requisiti che avevano determinato l'emissione del tesserino di ingresso alle aree sterili dell'Aeroporto i titolari sono obbligati a restituire il medesimo all'Ente o Società



e/o Operatore che aveva inoltrato la richiesta di emissione il quale provvederà successivamente alla riconsegna alla Società di Gestione. Qualora l'Ente o Società e/o Operatore Aeroportuale non riesca ad ottenere in restituzione il titolo dell'interessato deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione Aeroportuale ed al Gestore aeroportuale che provvederà alle necessarie cancellazioni.

3. Infine, in caso di smarrimento e/o furto del tesserino di ingresso alle aree sterili dell'aeroporto, il titolare ha l'obbligo di denuncia alle Forze dell'Ordine e alla contestuale comunicazione alla Direzione Aeroportuale ed al Gestore aeroportuale che provvederà alla sostituzione.

#### **Art. 18**

#### **Obblighi del Gestore Aeroportuale, degli Operatori ed altri Soggetti in tema di lasciapassare per veicoli**

1. Il lasciapassare deve essere esposto in maniera ben visibile all'interno del veicolo. E' fatto obbligo al Gestore Aeroportuale, agli Operatori e agli altri Soggetti esibire i documenti del veicolo a ogni richiesta del personale dedicato al controllo.
2. Se per qualsiasi causa decadano i motivi, i presupposti e/o i requisiti che avevano determinato l'emissione del lasciapassare per veicolo, i rappresentanti del Gestore Aeroportuale, degli Operatori e degli altri Soggetti sono obbligati a restituire il medesimo alla Società di Gestione.
3. In caso di smarrimento e/o furto del lasciapassare per veicolo, i rappresentanti del Gestore Aeroportuale, degli Operatori e degli altri Soggetti hanno l'obbligo di denuncia alle Forze dell'Ordine, alla Direzione Aeroportuale e al Gestore Aeroportuale che provvederà alla sostituzione.

#### **Art. 19**

#### **Riprese televisive, cinematografiche o fotografiche**

1. Le riprese televisive o cinematografiche o fotografiche effettuate non a scopo di lucro da parte di passeggeri, accompagnatori e/o visitatori sono di norma consentite all'interno del sedime aeroportuale purché effettuate per uso personale e senza arrecare intralcio alle operazioni aeroportuali.
2. Le riprese televisive o cinematografiche o fotografiche effettuate a scopo di lucro, quali ad esempio spot pubblicitari e/o riprese cinematografiche con attori e/o documentari, sono subordinate alla presentazione di apposita richiesta in bollo, di norma, con un preavviso di 15 (quindici) giorni e potranno essere accettate ad insindacabile giudizio della Direzione Aeroportuale solo se l'impegno richiesto agli Enti e alle strutture aeroportuali non infici un sicuro svolgimento delle attività di scalo.
3. Le riprese televisive o cinematografiche o fotografiche per uso giornalistico o comunque effettuate non a scopo di lucro da parte di associazioni umanitarie o similari sono subordinate alla presentazione di apposita richiesta non in bollo con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni e potranno essere accettate ad insindacabile giudizio della Direzione di Aeroporto solo se l'impegno richiesto agli



- Enti e alle strutture aeroportuali non infici un sicuro svolgimento delle attività di scalo.
4. Le riprese televisive o cinematografiche o fotografiche effettuate a qualsiasi titolo devono essere svolte in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e possono essere subordinate al consenso dei soggetti ripresi.
  5. Nel caso in cui è prevista la scorta, la stessa sarà messa a disposizione dal Gestore aeroportuale o dal Soggetto richiedente.
  6. Riprese video, fotografiche e cinematografiche effettuate da enti ed operatori aeroportuali per fini didattici sono autorizzate senza formalità, con particolare attenzione della privacy dei soggetti e delle strutture oggetto delle riprese. Tali riprese, se necessario, dovranno essere opportunamente concordate con gli altri enti coinvolti, al fine di evitare intralcio alle normali attività aeroportuali. Gli addetti alle riprese, qualora trattasi di personale esterno, dovranno essere assistiti da personale degli enti od operatori aeroportuali interessati.

**Art. 20**  
**Accesso giornalisti e fotografi**

1. La Direzione Aeroportuale dell'ENAC può autorizzare, su richiesta, giornalisti e fotografi, al rilascio da parte della Società di gestione del tesserino di ingresso con scorta (TIV) per le sole aree interne dell' air side dei terminal arrivi e partenze, il cui utilizzo potrà essere sospeso dalla Polizia di Frontiera o dalla Direzione Aeroportuale per particolari esigenze di sicurezza.

SEZIONE IV – DIVIETI

**Art. 21**  
**Divieti**

1. All'interno dell'aerostazione e in tutta l'area sterile dell'aeroporto è vietato fumare, abbandonarsi a giochi di qualsiasi natura e gettare rifiuti fuori degli appositi contenitori.
2. In tutta l'area sterile dell'aeroporto è vietato condurre animali ad eccezione di quelli che devono essere imbarcati o sbarcati al seguito dei passeggeri; i cani devono essere condotti al guinzaglio e con museruola. I conduttori saranno ritenuti responsabili dei danni provocati dai loro animali a persone e/o cose di terzi.

SEZIONE V – NORME FINALI

**Art. 22**  
**Pubblicità dell'Ordinanza**

1. Il Gestore Aeroportuale curerà la diffusione al pubblico della presente Ordinanza e provvederà ad inserirla nel Regolamento di Scalo.





**Art. 23**  
**Obblighi del Gestore**

1. Il Gestore aeroportuale deve predisporre procedure per il rilascio dei tesserini di ingresso in aeroporto e dei lasciapassare dei veicoli, procedure per l'effettuazione del servizio di scorta, procedure per impedire l'illecita utilizzazione dei tesserini di ingresso in aeroporto e dei lasciapassare dei veicoli e la procedura di introduzione articoli proibiti da inserire nel programma di sicurezza aeroportuale.

**Art. 24**  
**Vigilanza e Controllo**

1. L'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo in ordine alla applicazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza è affidato al personale dell'ENAC ed al personale delle Forze dell'Ordine in servizio in aeroporto.

**Art. 25**  
**Sanzioni**

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori agli articoli di questa Ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, salvo che l'infrazione non costituisca reato più grave, ovvero alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

**Art. 26**  
**Norma Finale**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si deve far riferimento a quanto disposto dal Regolamento (CE) 300/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dal Regolamento (CE) 185/2010 e successive modificazioni e integrazioni e dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile tutti direttamente applicabili.

**Art. 28**  
**Decorrenza**

La presente ordinanza entra in vigore alla data del 28 settembre 2013

Pescara, 18 settembre 2013

Il Direttore

Dott.ssa Silvia Ceccarelli  
